

Responsabilita' civile

Rami vari

Riepilogo delle richieste ed esigenze assicurative del Contraente o dell'Assicurato

Avere notizie e informazioni sulle richieste ed esigenze assicurative del Contraente o dell'Assicurato è indispensabile perchè la Compagnia e i suoi distributori possano offrire prodotti coerenti alle stesse. Le chiediamo quindi di prestare particolare attenzione ai dati contenuti in questo documento, confermando quelli già forniti.

I tuoi dati	Contraente UNIVERSITA' DEGLI STUDI CAGLIARI
	CF/P.IVA 00443370929
	Indirizzo VIA UNIVERSITA' 40 - 09124 CAGLIARI (CA)

La tua Polizza	79301773
-----------------------	----------

Agenzia	Agenzia di PALERMO 3
E-mail	PALERMO3@AGEALLIANZ.IT
Indirizzo	VIA MARCHESE UGO 56, 90141 PALERMO
Telefono	Telefono 091 7300193 - Fax 091 7303928
Trattativa svolta da	GBSAPRI

La presente soluzione è coerente con le esigenze del Contraente o dell'Assicurato in considerazione delle preferenze manifestate in sede di raccolta delle necessità assicurative ed in ragione della possibilità di combinare garanzie volte a coprire i rischi selezionati.

BISOGNO ASSICURATIVO PRINCIPALE

- ▶ Protezione in caso di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per distruzione o deterioramento materiale di cose in relazione all'esercizio dell'attività descritta in polizza.
- ▶ Protezione in caso di infortuni, sofferti dai prestatori di lavoro, di cui l'assicurato sia ritenuto civilmente responsabile ai sensi del codice civile e delle disposizioni di legge previste in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro.

SITUAZIONE ASSICURATIVA

- Il Contraente o l'Assicurato non ha attualmente in essere coperture assicurative concorrenti rispetto ai bisogni assicurativi di cui alle precedenti voci.



LE RICORDIAMO CHE

- Il suo agente/l'intermediario è a sua disposizione per aiutarla e per fornirle ogni eventuale chiarimento.
- È importante che le informazioni ed i dati che ci fornisce siano completi, veritieri e aggiornati, dal momento che solo sulla base degli stessi potranno essere formulate proposte coerenti con le richieste ed esigenze assicurative del Contraente o dell'Assicurato.
- Al riguardo, le ricordiamo sin d'ora di prestare particolare attenzione ai massimali previsti per ciascuna garanzia, nonché ad eventuali limitazioni alle coperture assicurative, esclusioni, franchigie e scoperti, verificando che siano conformi alle aspettative del Contraente o dell'Assicurato.
- Le rammentiamo, infine, che eventuali dichiarazioni inesatte o reticenti relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la cessazione della stessa assicurazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 C.C..
- Le rammentiamo che la proposta formulata si basa sulle informazioni fornite, come riepilogate nel presente documento. La invitiamo, dunque, a confermare la correttezza di quanto qui riportato, sottoscrivendo il presente modulo dopo attenta rilettura.

Data: 16/07/2026

Firma dell'Intermediario



Firma del Contraente/Delegato





Responsabilita' civile

Polizza Rami vari

La tua polizza	Numero 79301773 Contraente UNIVERSITA' DEGLI STUDI CAGLIARI	
La tua Agenzia	Agenzia PALERMO 3 VIA MARCHESE UGO 56, 90141 PALERMO Telefono 091 7300193 - Fax 091 7303928 E-mail palermo3@ageallianz.it	
Area Personale	www.allianz.it/areapersonale Per consultare in ogni momento le informazioni relative alla tua polizza, alle scadenze e ai sinistri	
Servizio Clienti		Per qualsiasi informazione, chiarimento o supporto

01K 00000793017731



Elenco documenti

Si consegnano al cliente i seguenti documenti

- Condizioni di assicurazione
- Allegato 3 - Modulo Unico Precontrattuale per i prodotti assicurativi
- Scheda di Polizza

La presente copertina non costituisce parte del contratto.

Allianz per te

La tua Area Personale sul web è ancora più ricca e aggiornata, per consultare in ogni momento la tua posizione assicurativa, e i principali documenti contrattuali.

Per accedere collegati al sito Allianz.it, registrati nella sezione "Area Personale", richiedi le tue credenziali di accesso e scopri tutte le novità a te dedicate.

Scheda di Polizza

Contraente - Assicurato

Ragione Sociale: UNIVERSITA' DEGLI STUDI CAGLIARI
Codice fiscale/Partita IVA: 00443370929
Indirizzo: VIA UNIVERSITA' 40
C.A.P.: 09124 Città: CAGLIARI (CA)

Durata

Decorrenza: dalle ore 24:00 del 15/07/2026 Scadenza: ore 24:00 del 15/01/2030

Durata: anni 3 / mesi 6 / giorni 0

Al presente contratto viene applicata la deroga al tacito rinnovo.

Clausola "Proroga termini di pagamento del Premio"

A parziale deroga di quanto previsto in polizza in riferimento al pagamento del premio e quindi all'effetto della copertura assicurativa, si conviene quanto segue:

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato in polizza. La prima rata di premio dovrà essere pagata entro il 60mo (sessantesimo) giorno successivo a tale data.

Se il pagamento della prima rata di premio non sarà effettuato entro detto termine, l'assicurazione resterà sospesa fino alle ore 24 del giorno del pagamento.

Sezioni operanti e dettaglio premi (importi espressi in euro)

Sezioni per l'Assicurato - UNIVERSITA' DEGLI STUDI CAGLIARI	Premi lordi annui
R.C. generale	69.700,01
Totale	69.700,01

Premio

Importo annuo comprensivo delle imposte: 69.700,01 euro

Periodicità del pagamento: Annuale

Importo alla firma: 34.850,00 euro

Prossima data di pagamento: 15/01/2027

Il Contraente può utilizzare, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento:

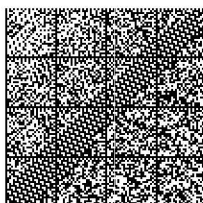
- assegni bancari o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
- ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma *on line*, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
- denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni con il limite di settecentocinquanta (750) euro annui per ciascun contratto.

Altri estremi contrattuali

Contratto: nuovo
Polizza a regolazione premi

Prodotto: MODELLO GENERICO RC

Condizioni particolari di polizza



01K 00000793017731



B - Clausola broker**Clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive integrazioni e modificazioni**

Il Contraente (stazione appaltante) e la Società (appaltatore) assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 3, L.136/2010, e successive modificazioni ed integrazioni.

Ai sensi dell'art.3 comma 5, L.136/2010, e successive modificazioni ed integrazioni, le transazioni finanziarie inerenti il presente contratto d'appalto devono essere eseguite avvalendosi di uno o più conti correnti accesi presso banche o Poste Italiane S.p.A., secondo le modalità stabilite dall'art. 3 comma 1, L.136/2010, riportando obbligatoriamente il Codice Identificativo di Gara (CIG), richiesto dal Contraente e attribuito dall'ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione e ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 L.3/2003, il Codice Unico di Progetto (CUP), come previsto dall'art. 3 comma 5, L.136/2010.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari, determina la risoluzione di diritto del presente contratto.

Composizione del premio alla firma (importi espressi in euro)

Ramo di garanzia	Imp. Prima rata (1)	Aliquota Imposta	Importo Imposte	Importo lordo
R.C. generale	28.507,16	22,25 %	6.342,84	34.850,00
Totali	28.507,16		6.342,84	34.850,00

(1) Se è previsto il pagamento frazionato e/o se a fronte del presente contratto sono stati applicati degli sconti per la prima annualità, l'imponibile di prima rata è comprensivo del costo per pagamento frazionato ed è al netto degli sconti.

Composizione del premio rate successive (importi espressi in euro)

Ramo di garanzia	Importo Imponibile di rata	Aliquota Imposta	Importo Imposte	Importo lordo di rata
R.C. generale	57.014,32	22,25 %	12.685,69	69.700,01
Totali	57.014,32		12.685,69	69.700,01

Condizioni di assicurazione

Le condizioni di contratto vengono sostituite dal capitolato di polizza denominato "Capitolato RCT/O" - CIG: B9760EEF86 che redatto su carta intestata della compagnia, e come risultante dalle evidenze di procedura ad evidenza pubblica, forma parte integrante della polizza.

A parziale modifica di quanto riportato sul frontespizio di polizza in merito al frazionamento del premio, si precisa che il premio di perfezionamento è pari ad euro 34.850,00 ed è riferito al periodo dal 15/07/2026 al 15/01/2027.

A decorrere dal 15/01/2027 il premio sarà corrisposto con frazionamento annuale mediante il pagamento di 3 rate annuali di euro 69.700,00 ciascuna relative ai seguenti periodi:

15/01/2027 - 15/01/2028
 15/01/2028 - 15/01/2029
 15/01/2029 - 15/01/2030

L'ultima rata pari ad euro 34.850,00 è riferita al periodo dal 15/01/2030 al 15/07/2030 (data di scadenza della polizza).

Restano ferme ed invariate tutte le altre condizioni di polizza

Altre Condizioni/Precisazioni



UNIVERSITÀ
DI CAGLIARI

Pol. 79301773



HR EXCELLENCE IN RESEARCH

Direzione Acquisti, Appalti e Patrimonio
Dirigente: Dott.ssa Michela Deiana

LOTTO 1
Capitolato di Polizza di Assicurazione
Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)
Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (R.C.O.)

Decorrenza dalle ore 24:00 del 15/07/2026

Scadenza ore 24:00 15/07/2030

CIG: B9760EEF86



Definizioni	
ANNUALITA' ASSICURATIVA O MINOR PERIODO	Il periodo compreso tra la data di effetto e la data di prima scadenza annuale, o tra due date di scadenza annuale tra loro successive, o tra l'ultima data di scadenza annuale e la data di cessazione della assicurazione.
ASSICURATO	Il soggetto il cui interesse è tutelato dall'assicurazione, e pertanto a titolo esemplificativo e non limitativo: - il Contraente, il legale rappresentante, gli Amministratori, i Dirigenti, i Funzionari, i Quadri, i dipendenti, prestatori di lavoro, le persone addette anche in via occasionale o provvisoria all'esercizio e al funzionamento dei servizi nonché tutti coloro che partecipano alle attività svolte dall'Assicurato; - il personale equiparato (intendendo figure che svolgono prestazioni lavorative per il Committente consentendo a quest'ultimo il perseguimento degli scopi per i quali svolge la propria attività), inclusi i Professori Emeriti autorizzati dall'Ente a organizzare o partecipare ad attività didattiche, formative, di ricerca anche all'estero; - gli studenti, intendendo a titolo esemplificativo e non limitativo i soggetti di qualsiasi cittadinanza iscritti regolarmente, anche fuori corso, a corsi di laurea, corsi di diploma, corsi di perfezionamento, scuole di specializzazione, corsi di dottorato di ricerca, soggetti titolari di borse di ricerca (purché non abbiano un rapporto di lavoro dipendente con l'Ateneo e non siano comunque retribuiti), corsi di master, studenti collaboratori 150 ore, soggetti per i quali sussiste un obbligo di tirocinio, assegnisti di ricerca, studenti stranieri nell'ambito di scambi culturali nel corso dello svolgimento dell'attività sia presso l'Università degli Studi di Cagliari e anche quando si recano in base ad accordi e/o convenzioni presso altre istituzioni Universitarie, Enti o Aziende o presso terzi in generale per svolgervi attività di studio, ricerca, stage, tirocini formativi e di orientamento, visite di istruzione ecc., comprese le attività svolte all'estero (anche quelle incluse nei programmi ERASMUS), studenti dell'Università degli Studi di Cagliari nell'ambito di scambi culturali nel corso dello svolgimento dell'attività quando si recano in base ad accordi e/o convenzioni presso altre istituzioni Universitarie, Enti o Aziende o presso terzi in generale per svolgervi attività di studio,



	ricerca, stage, tirocini formativi e di orientamento, visite di istruzione, ecc.; - i neolaureati (intendendosi coloro che hanno conseguito il titolo da non più di diciotto mesi) e i laureati frequentatori; - i soggetti che a qualsiasi titolo svolgano attività didattica, di ricerca e di supporto alle stesse organizzate o autorizzate dall'Università degli Studi di Cagliari inclusi gli assistenti sanitari e coloro che svolgono internato obbligatorio, gli studiosi stranieri o di altre università italiane o strutture assimilabili, non compresi nelle categorie precedenti; - gli allievi che, concluso il corso di studi, svolgono attività formativa o di ricerca organizzate o autorizzate dall'Università, anche per la formazione alle future attività professionali; - i soggetti che svolgono attività di collaborazione studentesca a tempo parziale, di cui all'art. 11, comma 3, D.Lgs. 2012, n. 68, secondo quanto disposto all'art. 10, comma 6 del Regolamento approvato con D.R. n. 60 del 20/10/2016. Le categorie e le attività disciplinate dal predetto regolamento sono: - studenti prendi appunti ed aiuto allo studio che prestano attività di sostegno agli studenti con disabilità e D.S.A. (disturbi specifici di apprendimento) che hanno difficoltà oggettive a prendere appunti durante le lezioni e/o per la preparazione degli esami; - studenti facenti parte di Associazioni studentesche, e non, che svolgono attività di volontariato all'interno degli uffici dell'Università (previa stipula di apposita convenzione che disciplina il numero delle ore e la tipologia di attività); - gli impiegati in lavori socialmente utili e gli utenti di attività di carattere sociale promosse o gestite dall'Università degli Studi di Cagliari; - i soggetti che operano nel CRUC Aziendale.
ASSICURAZIONE	Il contratto di assicurazione.
ATTIVITA'	A titolo esemplificativo e non limitativo, le attività principali del Contraente sono le seguenti: • didattica e ricerca, anche se svolta presso strutture equiparabili, omologhe, assimilabili, di supporto o collegate, o attraverso cui si esplica l'attività istituzionale dell'Università; a titolo esemplificativo e non limitativo, presso laboratori didattici e di ricerca, centri di studio, campi sperimentali, stabilimenti



	industriali, commerciali, agricoli e del terziario, stabilimenti marittimi e specchi d'acqua, laghi e fiumi, terreni agricoli, stalle, scavi archeologici, grotte, sentieri di montagna e territori rupestri, miniere cantieri con accesso a ponteggi e durante lo svolgimento di visite guidate, viaggi di studio con ogni mezzo, tirocini pratici, purché dietro autorizzazione scritta o altro atto attestante il riconoscimento delle attività svolte da parte di un responsabile didattico o di struttura del Contraente o di altri Organi o Soggetti a ciò preposti; • l'esercizio delle aziende agricole didattico-sperimentali; • ricerca e/o sperimentazione clinica su animali; • gestione di corsi di studio universitari di primo, secondo e terzo ciclo e di corsi professionalizzanti, ivi compresi quelli che contemplano attività assistenziali; • gestione di attività di tirocinio e di dottorati di ricerca; • ricerca, progettazione e consulenza per conto di istituti o enti pubblici e/o privati; • proprietà e/o gestione diretta e/o affidata a terzi, di strutture, alloggi, studentati, impianti e/o attività sportive, parcheggi, spazi museali, fieristici e bibliotecari, servizi agli studenti. L'Assicurato può anche svolgere o far svolgere "per conto", "in concessione", "in appalto" o in qualsiasi altra forma tutte le attività sopramenzionate. Sono equiparati all'Assicurato, a tutti gli effetti di polizza, anche Enti, Strutture, Organizzazioni o Società controllate o collegate all'Assicurato, svolgenti attività rientranti in quanto sopra descritto. La copertura della polizza presso nuovi Enti, Strutture, Organizzazioni o Società controllate o collegate all'Assicurato avrà decorrenza dal momento in cui l'Assicurato ne chieda l'inserimento in copertura. I massimali assicurati rappresentano comunque il massimo esborso della Società, anche in caso di corresponsabilità dell'Assicurato.
BROKER	GBSAPRI S.p.A. (in seguito detta Broker).
CONCILIAZIONE	La composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione (D. Lgs. 4.3.2010 n° 28).
CONTRAENTE	La persona giuridica che stipula l'assicurazione.
COSE	Sia gli oggetti materiali che gli animali.
DANNO	Il pregiudizio economico in capo all'Assicurato causato da un Sinistro indennizzabile sulla base delle condizioni tutte di Polizza, senza tenere conto di eventuali detrazioni (scoperti e franchigie) e limiti di indennizzo.
DANNO CORPORALE	Il pregiudizio economico conseguente la lesione e/o la morte di persone, il danno alla salute, o biologico, nonché il danno morale.



DANNO INDIRETTO	La sospensione di attività o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.
DANNO PATRIMONIALE	Il pregiudizio economico verificatosi in assenza di danni materiali o corporali come sopra definiti.
DIPENDENTE	Ognuna delle persone, compresi gli Amministratori, le quali hanno partecipato, partecipano o parteciperanno alle attività istituzionali del Contraente, anche se non alle sue dirette dipendenze, e abbiano avuto, hanno o avranno pertanto un rapporto di servizio o un mandato con l'Assicurato.
ENTE DI APPARTENENZA	L'Ente facente parte della Pubblica Amministrazione con il quale il Dipendente abbia un rapporto di servizio o un mandato.
FRANCHIGIA	L'importo prestabilito di danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato.
INDENNIZZO/ RISARCIMENTO	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
MASSIMALE	La massima esposizione della Società.
MANCATO FREDDO	I danni subiti dal contenuto di impianti di refrigerazione a causa della mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o per fuoriuscita di liquidi, in conseguenza di un evento indennizzabile ai sensi di polizza o di un guasto o rottura accidentale di un impianto di refrigerazione o dei relativi impianti o dispositivi di controllo o adduzione, o per mancanza di energia elettrica
PERIODO DI ASSICURAZIONE	Il periodo intercorrente tra la data di effetto e la data di scadenza del contratto, comprensivo di eventuali proroghe o ripetizione del servizio.
POLIZZA/CAPITOLATO	Il documento contrattuale che prova l'assicurazione.
PREMIO	La somma, comprensiva di imposte, dovuta alla Società dal Contraente per la copertura assicurativa prestata dal presente contratto.
PRESTATORE DI LAVORO	Tutte le persone fisiche, di cui, nel rispetto della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro, l'Assicurato si avvalga nell'esercizio dell'attività dichiarata in polizza, incluse le persone per le quali l'obbligo di corrispondere il premio assicurativo all'INAIL ricada, ai sensi di Legge, su soggetti diversi dall'Assicurato.
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane, Aziende Speciali, Consorzi Pubblici, Ipab, Case di Riposo, ATER, USSL, ASL, Ospedali, Università, lo Stato, Enti Pubblici in genere e comunque ogni ente la cui attività sia soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti.
RESPONSABILITA' CIVILE	La responsabilità che possa gravare sull'Assicurato in funzione dell'esercizio da parte di taluno degli Assicurati, come sopra definiti, delle proprie funzioni e attività.



RETRIBUZIONI EROGATE AI FINI DEL CONTEGGIO DEL PREMIO	La somma dei sottoindicati punti 1), 2) e 3): 1) le retribuzioni lorde risultanti dai libri-paga corrisposte a tutto il personale (INAIL e non INAIL) inclusi parasubordinati, collaboratori coordinati e continuativi, "lavoratori interinali" ed eventuali nuove tipologie di lavoratori stabilite da norme di legge; 2) gli emolumenti lorde corrisposti ai prestatori d'opera autonomi non costituiti in società organizzata di mezzi e personale; 3) le retribuzioni lorde del personale non incluso nei precedenti punti 1 e 2 e riportato nella tabella di cui all'art. "Parametro per il calcolo del premio - Premio annuo lordo".
RISCHIO	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
SCOPERTO	La percentuale prestabilita di danno indennizzabile che resta a carico dell'Assicurato.
SEDI	Tutti gli immobili, gli uffici, i depositi, le strutture museali e bibliotecarie, gli impianti di qualsiasi tipo (anche senza presenza di personale), i terreni agricoli, e non, le aree di scavo archeologico, e in genere qualsiasi edificio e luogo ovunque ubicati sul territorio del mondo intero, anche occasionalmente o presso terzi, in cui l'Assicurato esercita la sua attività comprese quelle afferenti fini sociali, culturali ed educativi.
SINISTRO	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
SINISTRI IN SERIE	Si intendono quei sinistri relativi a danni a più soggetti riconducibili ad una medesima causa.
STUDENTI	A titolo esemplificativo, ma non limitativo, sono tali: • tutti i soggetti di qualsiasi cittadinanza iscritti regolarmente (anche fuori corso) ai corsi di studio istituiti dall'Ateneo in base alla normativa vigente, di qualsiasi nazionalità e cittadinanza, con iscrizione sia a tempo pieno che parziale, quali: - Laurea triennale (I livello), - Laurea magistrale (II livello), - Laurea a ciclo unico (II livello), - Scuole di specializzazione (III livello), - Master di I e II livello, - Dottorati di ricerca (III livello), • nonché gli iscritti ad altri corsi: corsi per la formazione insegnanti, corsi di perfezionamento, corsi di aggiornamento, corsi di alta formazione, corsi singoli; • sono altresì parificati agli iscritti: - i neo-laureati in tirocinio obbligatorio ai fini di completare i percorsi di perfezionamento professionale preesame di Stato;



	- gli studenti collaboratori, i tirocinanti post-laurea/dottorato/master, corsisti, borsisti e stagisti, volontari, nonché gli studenti di altre Università, anche straniere, frequentanti uno o più corsi di insegnamento nell'ambito di programmi/progetti comunitari e non, tirocini post-laurea/dottorato/master, corsi, borse di studio, stage, ecc.
TERRORISMO	Qualsiasi azione posta in essere o semplicemente minacciata da una o più persone e diretta ad influenzare od intimidire uno Stato e/o un Governo e/o l'opinione pubblica o parte di essa per scopi o motivi politici, religiosi, etnici o ideologici in genere.



Descrizione del rischio

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato in relazione allo svolgimento di attività istituzionali, comunque svolte, e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario.

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato dallo svolgimento in più sedi, nonché presso terzi, dell'attività universitaria come previsto dalla normativa, per legge, dallo statuto, da tutti i regolamenti dell'Università, delibere e/o altri atti amministrativi, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi, attribuiti, consentiti e delegati all'Ente e delle sue strutture (all'uopo si veda il sito www.unica.it), comprese tutte le altre attività (preliminari, complementari e accessorie, nessuna esclusa né eccettuata) anche se non connesse direttamente alle attività principali e comprese, altresì, le attività istituzionali di didattica, di ricerca, progettazione e consulenza, anche commissionata, di solidarietà, ricreativo, volontario, sociale.

La garanzia è inoltre operante per quanto tutto disciplinato con riferimento alle norme in materia di "Telelavoro", "lavoro agile", "lavoro ibrido" e attività didattica a distanza.

**Art. 1 - Norme che regolano il contratto di assicurazione****Art. 1.1 - Prova del contratto**

Il contratto di assicurazione e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto. Sul contratto, o su qualsiasi altro documento che concede la copertura, deve essere indicato l'indirizzo della sede sociale e, se del caso, della succursale della Società che concede la copertura assicurativa.

Art. 1.2 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice civile.

Nell'ipotesi di cui all'art. 1893, comma 1, del Codice Civile, in assenza di dolo o colpa grave, il diritto di recesso della Società potrà avvenire, fermo restando l'obbligo della dichiarazione da farsi al Contraente nei tre mesi successivi al giorno in cui la Società ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, secondo la procedura di cui agli Artt. 1.4 - *Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali* e 1.5 - *Clausola di recesso* e con decorrenza del termine di cui al comma 2 del citato Art 1.4 - *Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali* dalla ricezione della citata dichiarazione.

A parziale deroga dell'art. 1898 del c.c., comma 2 e seguenti, nel caso di aggravamento di rischio, il Contraente ha l'obbligo di comunicare le variazioni secondo quanto stabilito all'Art. 1.3 - *Variazione del rischio* e la Società si impegnerà, prima di esercitare un eventuale recesso nei termini di cui al successivo Art. 1.5 - *Clausola di recesso*, ad attivare la procedura preventiva per la revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali, secondo quanto stabilito dal presente capitolato.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'Art. 1897 Codice civile e rinuncia al relativo diritto di recesso. L'omissione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni del Contraente all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo o colpa grave.

Art. 1.3 – Variazione del rischio

Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto. Non comportano variazioni di rischio i mutamenti meramente episodici e transitori. Qualsiasi elemento intervenuto successivamente all'aggiudicazione del contratto, che comporti una variazione del rischio deve essere comunicato immediatamente, ovvero entro quindici giorni dall'intervenuta conoscenza, per iscritto alla Società.

Il Contraente non è tenuto a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.

Art. 1.4 – Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali

Per i contratti di durata pluriennale, qualora la Società intenda chiedere la revisione del prezzo, 6 (sei) mesi prima della scadenza dell'annualità, sulla base dei dati a disposizione da comunicare al Contraente, la Società può segnalare al Contraente il verificarsi delle ipotesi di modifiche del rischio previsti all'Art. 1.3 - *Variazione del rischio* e richiedere motivatamente, ai sensi degli art. 60 del d.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., la



revisione dei premi o delle condizioni contrattuali attinenti alle franchigie, agli scoperti o ai massimali previsti in polizza.

1. Il Contraente, entro 15 (quindici) giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione.
2. In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto a decorrere dalla nuova annualità.

Art. 1.5 – Clausola di Recesso

1. Ai sensi dell'art. 2 dell'Allegato II.2-bis del Codice dei contratti pubblici, in caso di mancato accordo ovvero qualora l'applicazione delle clausole previste dell'Art. 1.4 - *Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali* non garantisca il principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale e non sia possibile garantire il medesimo principio mediante rinegoziazione secondo buona fede, è fatta salva la possibilità per l'Amministrazione o la Società di invocare la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta del contratto. In tal caso si applica l'art. 122, comma 5 del Codice dei contratti pubblici ed il recesso decorre dalla scadenza dell'annualità.
2. La facoltà di recesso si esercita entro 30 (trenta) giorni dalla proposta di cui all'Art. 1.4 - *Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali*, presentata dalla Società, ovvero, nei casi di cui al medesimo articolo, entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della controproposta della Contraente.
3. Qualora alla data di effetto del recesso il Contraente non sia riuscito ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest'ultima, la Società s'impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 30 (trenta) giorni. Il Contraente contestualmente provvede a corrispondere l'integrazione del premio calcolato in pro-rata temporis nei modi e nei termini di cui all'Art. 1.6 - *Pagamento del premio e decorrenza della garanzia*.
4. Il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati di cui all'Art. 1.17 - *Obbligo di fornire i dati dell'andamento del rischio* riferiti fino al mese antecedente a quello di esercizio del recesso.

Art. 1.6 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

A parziale deroga dell'art. 1901 Codice Civile, le parti, anche ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 192/2012, convengono espressamente che l'assicurazione decorre, con copertura immediata, dalle ore 24:00 del giorno indicato in polizza anche se il pagamento del primo rateo premio potrà essere effettuato dall'Università entro 60 (sessanta) giorni dalla data di decorrenza (cd. termine di mora).

Se nel termine di scadenza di cui sopra l'Università non procede al pagamento del premio, la Società, prima di dichiarare la sospensione della copertura, fissa un ulteriore termine di 30 giorni entro il quale effettuare il pagamento, dandone comunicazione a mezzo PEC.

Se l'Università non paga entro tali termini il primo rateo di premio annuale ed i successivi ad ogni scadenza anniversaria, l'assicurazione resta sospesa, dalle ore 24.00 dell'ultimo giorno utile per il pagamento del premio, e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

Qualora ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40 così come integrato dall'art. 1 della Legge 26 aprile 2012 n. 44 (c.d. "Decreto Fiscale 2012") e s.m. e i. il riscossore riscontrasse un inadempimento a carico della Società ed il Contraente fosse impossibilitato a provvedere al pagamento parziale o totale della polizza sino alla definizione del provvedimento, le garanzie resteranno comunque operanti ed i termini di cui sopra per il pagamento del premio decorreranno dalla data in cui la Società di Riscossione comunicherà al Contraente la revoca del provvedimento.

**Art. 1.7 - Recesso in caso di sinistro**

Abrogato

Art. 1.8 - Durata del contratto

Il contratto di assicurazione avrà durata di 48 (quarantotto) mesi e avrà effetto dalle ore 24.00 del 15/07/2026 e scadenza alle ore 24.00 del 15/07/2030, con frazionamento annuale del premio.

La polizza non prevederà il tacito rinnovo, e cesserà automaticamente senza obbligo di disdetta.

È facoltà del Contraente:

- procedere alla proroga contrattuale, per la ripetizione del servizio per una durata massima di 12 (dodici) mesi.

La stessa verrà prestata ai sensi dell'Art. 120, comma 10, del nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023), ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto.

- richiedere alla Società una proroga tecnica, temporanea della presente assicurazione, finalizzata all'espletamento ed al completamento delle procedure d'aggiudicazione della nuova assicurazione e comunque, per un periodo massimo 180 (centottanta) giorni dopo la scadenza finale.

La Società, s'impegna a prorogare l'assicurazione, per il periodo massimo suddetto, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore. Il premio verrà corrisposto entro 30 (trenta) giorni dall'inizio della proroga a fronte della corresponsione del relativo rateo che sarà conteggiato sulla base di 1/365esimo del premio annuale della polizza per ogni giorno di copertura.

La proroga tecnica verrà prestata ai sensi dell'art. 120, comma 11, del Codice dei Contratti Pubblici.

L'esercizio di tali facoltà è comunicato alla Società almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto.

Art. 1.9 – Cessazione anticipata del contratto (Prospetto di offerta)

Per i contratti di durata pluriennale, è data facoltà alle parti di disdettare la polizza al termine di ciascuna annualità assicurativa, mediante PEC da inviare alla controparte con almeno 90 giorni di preavviso rispetto alla scadenza dell'annualità. Nell'ipotesi in cui una delle parti si avvalga della disdetta anticipata, è facoltà del Contraente di richiedere, entro i 90 giorni precedenti la scadenza dell'annualità assicurativa, una proroga della durata fino a un massimo di tre mesi. In tal caso la Società avrà il diritto di percepire il rateo di premio relativo alla durata della proroga, da computarsi in pro-rata temporis rispetto al premio annuale in corso.

Art. 1.10 – Penali

Il controllo sulla regolare esecuzione del servizio sarà effettuato sistematicamente da personale dell'Amministrazione all'uopo incaricato dal Contraente.

In caso di inadempienza e/o di eventuali ritardi nell'esecuzione rispetto alle prescrizioni contrattuali da parte della Società, rispetto a quanto indicato nel presente Capitolato, (a titolo esemplificativo agli articoli "Prova del contratto", "Variazioni di Rischio" e "Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio - Rendicontazione



sinistri”), il Contraente provvederà a formalizzare contestazione scritta assegnando alla Società non oltre 10 giorni lavorativi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni.

Qualora le predette controdeduzioni non pervengano nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a valutazione dell’Università, a giustificare l’inadempienza, saranno applicate alla Società le seguenti penalità:

- per ogni giorno solare di ritardo rispetto alle tempistiche definite nel presente Capitolato, verrà applicata una penale pari allo 0,5% del valore del contratto a decorrere dal 10° giorno lavorativo dalla contestazione trasmessa a mezzo PEC dal RUP o dal DEC;

Le penalità non potranno esser comunque superiori al 10% (ex art. 126, comma 1, del Codice) del valore complessivo dell’importo contrattuale.

Qualora l’ammontare delle penali superi quest’ultimo valore, l’Amministrazione risolverà il contratto in danno alla Società, salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale ulteriore danno patito.

Sono fatti salvi eventuali differimenti del termine di consegna concordati tra le parti su espressa richiesta dell’Amministrazione, o documentate e comprovate cause di forza maggiore, escluse quelle derivanti da ritardata consegna da parte di ditte terze produttrici.

L’applicazione delle penalità sarà preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza, inviata tramite PEC dall’Università, verso cui la Società avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, entro e non oltre 10 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione di contestazione inviata.

La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso la Società dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. L’applicazione della penale di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni e/o ulteriori oneri sostenuti dall’Università a causa dei ritardi e non esime la Società dalle eventuali responsabilità per danni a cose o persone ai disservizi forniti.

Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro 15 (quindici) giorni dalla notifica o dalla ricezione della comunicazione di applicazione. Decorso tale termine, l’Università si rivarrà trattenendo la penale sul corrispettivo della prima fattura utile ovvero sulla garanzia definitiva. In tale ultimo caso la Società è tenuta a ripristinare il deposito cauzionale entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del suo utilizzo pena la risoluzione del contratto.

Art. 1.11 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 1.12 - Foro competente

Foro competente è esclusivamente quello del luogo ove ha sede il Contraente.

Art. 1.13 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 1.14 - Coassicurazione e delega

Nel caso in cui il contratto di assicurazione sia aggiudicato in Coassicurazione o in raggruppamento temporaneo di imprese, costituitosi in termini di legge, si deroga al disposto dell’art. 1911 c.c., essendo tutte le Società sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del Contraente.



Tutte le comunicazioni relative al presente contratto si intendono fatte o ricevute dalla Società Delegataria, all'uopo designata dalle Società Coassicuratrici, in nome e per conto di tutte le Società Coassicuratrici. La firma apposta dalla Società Delegataria rende l'atto valido ad ogni effetto, anche per la parte delle medesime.

La Delegataria è altresì incaricata dalle altre Coassicuratrici per la gestione, esecuzione del contratto e l'esazione dei premi o degli importi comunque dovuti dal Contraente in dipendenza del contratto, contro rilascio dei relativi atti di quietanza. Il broker provvederà alla rimessa del premio direttamente ed unicamente nei confronti della Società Delegataria, la quale provvederà, secondo gli accordi presi, alla rimessa nei confronti delle Coassicuratrici delle quote di premio ad esse spettanti.

Art. 1.15 - Assicurazione presso diversi assicuratori

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare alla Società eventuali altre polizze da lui stipulate per i medesimi rischi. Se per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, in caso di sinistro, l'Assicurato o il Contraente deve darne avviso a tutti gli Assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Per effetto di quanto sopra si conviene che, in caso di sinistro coperto sia da una o più delle polizze preesistenti che dalla presente, quest'ultima opererà solo dopo l'esaurimento delle prestazioni previste dalle prime. Pertanto, in caso di sinistro non coperto o di mancanza di operatività - per qualsiasi motivo - delle preesistenti coperture, la presente polizza opererà come sola in essere, senza alcun pregiudizio per il Contraente.

Art. 1.16 – Clausola broker

Per la gestione del presente contratto, il contraente dichiara di essersi avvalsa e di avvalersi del servizio di brokeraggio assicurativo, ai sensi del D.Lgs. 209/2005, da parte di GBSapri Sede Legale: Viale Erminio Spalla, 9 - 00142 Roma (RM) - PEC: gbsapri@legalmail.it

Di conseguenza, tutti i rapporti inerenti il contratto oggetto della presente procedura saranno gestiti, per conto della Stazione Appaltante, dal Broker.

Ad ogni effetto di legge, le Parti contraenti riconoscono al Broker il ruolo di cui al D. Lgs. n. 209/2005 e ss.mm.ii. (il "Codice delle Assicurazioni"), relativamente alla conclusione ed alla gestione della presente assicurazione e per tutto il tempo della durata, incluse proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni.

In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente:

- che il Broker, nell'ambito della normativa richiamata, sia responsabile della rispondenza formale e giuridica dei documenti contrattuali nonché della legittimità della sottoscrizione degli stessi da parte della Società;
- di riconoscere che tutte le comunicazioni che, per legge o per contratto, il Contraente/Assicurato è tenuto a fare alla Società, si intendono valide ed efficaci anche se notificate al Broker;
- che il pagamento dei premi dovuti alla Società, per qualsiasi motivo relativo alla presente assicurazione, venga effettuato dal Contraente al Broker. Il pagamento così effettuato è valido e ha effetto liberatorio per il Contraente ai sensi degli artt. 1901 c.c. e 118 del Codice delle Assicurazioni. La Società delegataria o ogni eventuale Società coassicuratrice, delegano quindi esplicitamente il broker, all'incasso del premio, in ottemperanza all'Art. 118 del Codice delle Assicurazioni e con gli effetti liberatori per il Contraente previsti al medesimo articolo;
- che le somme incassate dal Broker vengano da questi rimesse, al netto delle provvigioni del Broker, alla Società secondo gli accordi vigenti o, in mancanza, entro il giorno dieci del mese successivo a quello di incasso. All'uopo il Broker trasmetterà alla Società distinta contabile riepilogativa della disposizione



effettuata. Il presente comma è efficace qualora Broker e Società non abbiano convenuto diversa regolamentazione dei rapporti;

- che le variazioni alla presente assicurazione richieste dal Contraente al Broker, in forma scritta, siano immediatamente efficaci quando accettate dalla Società. Qualora le stesse comportino il versamento di un premio aggiuntivo, i termini di effetto sono subordinati alla disciplina dell'Art. 1.6 - *Pagamento del premio e decorrenza della garanzia*;
- che l'opera del Broker, unico intermediario nei rapporti con le Compagnie di Assicurazione, verrà remunerata dalle Compagnie con le quali verranno stipulati, modificati, e/o prorogati i contratti nella misura del 8% (otto per cento). La remunerazione del Broker non dovrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per il Contraente, e andrà dalla Società assorbita nella componente di costo altrimenti identificata nel premio, per gli oneri di distribuzione e produzione;
- che la gestione dei sinistri, fino a che non diventino vertenze legali, venga curata per conto del Contraente/Assicurato dal Broker;
- che il Broker ha ottemperato, inter alia, agli obblighi assicurativi di legge di cui all'art. 112, comma 3 del Codice delle Assicurazioni e si impegna a produrre copia della vigente polizza a semplice richiesta scritta della/e Società in qualunque momento del rapporto.

Il presente articolo sarà privo di efficacia dal momento in cui dovesse venire a mancare l'obbligatoria iscrizione del Broker al RUI di cui all'art. 109 del Codice delle Assicurazioni.

Art. 1.17 - Obbligo di fornire i dati dell'andamento del rischio

1. Entro 3 (tre) mesi dalla scadenza di ogni annualità e in ogni caso 6 (sei) mesi prima della scadenza contrattuale, entro i 30 (trenta) giorni solari successivi, la Società, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, si impegna a fornire al Contraente l'evidenza dei sinistri denunciati a partire dalla data di decorrenza del contratto. Tale elenco dovrà essere fornito sia in formato Excel, sia tramite file modificabili, sia tramite file non modificabili, e dovrà riportare per ciascun sinistro:

- il Contraente di Polizza;
- il numero del sinistro attribuito dalla Società;
- il numero di polizza;
- la data di accadimento dell'evento;
- il periodo di riferimento;
- la data della denuncia;
- l'indicazione dello stato del sinistro secondo la seguente classificazione e con i dettagli di seguito indicati:
 - a) sinistro agli atti, senza seguito;
 - b) sinistro liquidato, data, importo liquidazione (gli importi indicati dovranno essere al lordo di eventuali scoperti/franchigie);
 - c) sinistro aperto, in corso di verifica con relativo importo stimato.

2. La Società si impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto assicurativo in essere che il Contraente, d'intesa con la Società, ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto. Al riguardo il Contraente deve fornire adeguata motivazione.

3. La Società, per gli adempimenti relativi alle informazioni da fornirsi successivamente alla data di scadenza del contratto, dovrà fornire, a semplice richiesta da parte del broker ed entro e non oltre 30 giorni solari dal ricevimento della stessa, le informazioni di cui al comma 1.

**Art. 1.18 – Disciplina delle responsabilità**

La presente assicurazione vale per le richieste avanzate nei confronti dell'Assicurato indipendentemente dalla fonte giuridica invocata: norme di legge nazionali, estere, internazionali, comunitarie, usi e costumi, ed ogni altra norma giuridica ritenuta applicabile.

Art. 1.19 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Eccezion fatta per il recesso a seguito di sinistro o la cessazione anticipata del contratto, che dovranno essere trasmesse direttamente alla parte interessata e per copia conoscenza al Broker, tutte le comunicazioni, alle quali il Contraente è tenuto, devono essere fatte con PEC e/o e-mail indirizzati al Broker. Analoga procedura adotta la Società o l'eventuale Corrispondente/Coverholder dei Lloyd's nei confronti del Contraente.

Art. 1.20 - Elementi per il calcolo del premio

Il premio viene anticipato in base all'applicazione dei tassi forniti dalla Società in sede di stipula, che rimangono fissi per tutta la durata del contratto, da applicarsi sui parametri espressamente indicati:

Ruolo	Descrizione Ruolo	Competenza	Importo comprensivo di IRAP, oneri previdenziali, TFS/TFR e altri Oneri
AR	Titolari di Assegno di Ricerca	2,46%	2,28%
AU	Lavoratore autonomo	0,62%	0,50%
BE	Borsisti esenti	4,27%	3,25%
BS	Borsisti	0,59%	0,48%
CB	Collaboratori	1,04%	1,03%
CC	Collaboratori	0,45%	0,43%
D8	Dirigente	0,75%	0,79%
DC	Dirigente a contratto	0,17%	0,18%
DR	Dottorandi	3,93%	3,67%
ER	Erede	0,03%	0,02%
LC	Lettore di madre lingua	0,39%	0,37%
ND	Personale TA	22,19%	23,32%
NG	Addetti ufficio stampa	0,09%	0,10%
NM	Non docenti det-Tesoro	1,03%	1,11%
PA	Professori Associati	20,13%	20,96%
PE	Personale esterno	0,01%	0,01%
PO	Professori Ordinari	16,20%	16,92%
PR	Professionisti / Lavoratore autonomo	1,97%	1,50%
RD	Ricercatori Legge 240/10 - T.D	5,76%	6,06%
RU	Ricercatori Universitari	7,57%	7,89%
SC	Supplenti docenti sogg a contr	0,00%	0,00%
SP	Specializzandi	10,30%	9,08%



TU	Tutor	0,04%	0,03%
TX	Tirocinanti extra-curricolari	0,01%	0,01%
		100,00%	100,00%
	TOTALE	114.050.000,00 €	150.000.000,00 €

Versamento INAIL - Assimilati a lavoro dipendente e assegni di ricerca	
Totale premio Inail 2020 (versato per i ruoli CB, CC, TX)	c.a. € 29.000
Totale premio Inail 2019 (versato per i ruoli CB, CC, TX)	c.a. € 23.000

N.B. Per il ruolo SP il premio INAIL non è indicato in quanto è a carico della Struttura del Servizio sanitario nazionale in cui prestano servizio.

Il premio annuo lordo dovuto dal Contraente viene calcolato, a cura dell'aggiudicatario, con riferimento a quanto indicato:

Retribuzione annua lorda preventivata	Premio annuo Lordo €
€ 150.000.000,00 Più assimilati	69.700,00

Art. 1.21 - Regolazione e conguaglio del premio

Il premio viene anticipato, in via provvisoria, per l'importo risultante dal conteggio esposto nell' **Allegato (Prospetto di offerta)** alla presente polizza, e lo stesso sarà regolato alla fine del periodo assicurativo annuo o minor periodo assicurativo, secondo le variazioni intervenute, durante lo stesso periodo, negli elementi presi come base per il calcolo del premio.

A tale scopo, entro 120 (centoventi) giorni dalla fine dell'anno assicurativo o minor periodo, il Contraente deve fornire, per iscritto, i dati necessari per la regolazione del premio alla Società (per il tramite del Broker), che provvederà ad emettere ed a recapitare al Broker la relativa appendice contrattuale.

Le differenze, attive, risultanti dalla regolazione, devono essere pagate entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione da parte del broker del relativo documento, ritenuto corretto. La Società rinuncia espressamente alle azioni di cui al D.Lgs. 192/2012 per il citato periodo di comporta.

Se nel termine di cui sopra il Contraente non fa luogo alle anzidette comunicazioni circa la regolazione del premio, oppure non paga la differenza attiva del premio dovuto nei termini indicati, la Società deve fissargli mediante atto formale di messa in mora un ulteriore termine non inferiore a 60 (sessanta) giorni, dandone comunicazione al medesimo a mezzo PEC, trascorso il quale la garanzia resterà sospesa, fermo l'obbligo del Contraente di adempiere ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare con PEC la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

La Società ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Art. 1.22 – Efficacia temporale della garanzia

Le garanzie prestate avranno efficacia per i fatti accaduti durante la vigenza del presente contratto, ad eccezione di quanto previsto all'Art. 2.2 - *Estensione della garanzia alle malattie professionali*.

**Art. 1.23 - Legittimazione**

Si prende atto che la presente Polizza viene stipulata dal Contraente esclusivamente nell'interesse proprio. La Pubblica Amministrazione assume pertanto la veste di Contraente, ovvero della persona giuridica che stipula l'Assicurazione, adempie agli obblighi previsti dall'Assicurazione stessa e di Assicurato e conseguentemente esercita tutti i diritti e le azioni nascenti dal presente contratto.

Art. 1.24 – Tracciabilità Flussi Finanziari

Le Parti:

- la Società, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 7, Legge 136/2010 ss.mm.ii., si impegna a comunicare sia al Broker, intermediario dei premi ai sensi della apposita "clausola broker", sia alla Stazione Appaltante, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al comma 1 della medesima Legge, entro sette giorni dalla loro accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. La Società si impegna, altresì a comunicare ogni eventuale variazione relativa ai dati trasmessi.
- L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.
- Il Broker ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 7, Legge 136/2010 ss.mm.ii., si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante ogni eventuale variazione relativa ai dati trasmessi.

Il contratto di polizza, si intenderà risolto di diritto nel caso in cui le transazioni dovessero essere eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.A. ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'Appaltatore o il Subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Stazione Appaltante o l'amministrazione concedente.

Art. 1.25 – Misure Restrittive – Sanctions Limitations Exclusion Clause

Nessun Assicuratore è tenuto a fornire la copertura, e nessun Assicuratore è tenuto a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre l'Assicuratore stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione Europea, dell'Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o embargo internazionale.

**Art. 2 – Norme che regolano l'assicurazione della Responsabilità Civile verso Terzi e verso Prestatori di Lavoro**

L'eventuale discordanza tra le norme che regolano il contratto di assicurazione in generale, le norme che regolano l'assicurazione della Responsabilità Civile verso Terzi e verso Prestatori di Lavoro, le norme che regolano la gestione sinistri, le norme del Codice civile sui contratti di assicurazione, e le disposizioni normative in materia, verrà risolta sempre nella maniera più estensiva e favorevole al Contraente e/o agli Assicurati.

Art. 2.1 - Oggetto dell'Assicurazione**A. Assicurazione di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT)**

La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge e dei regolamenti pubblici a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta.

Si intende compresa in garanzia la Responsabilità del Contraente per fatto commesso dagli studenti iscritti al triennio finale e al quadriennio finale del corso di laurea in Odontoiatria e protesi dentaria (Legge 47/84) e dai tirocinanti.

B. Assicurazione di Responsabilità Civile verso Prestatori d'Opera soggetti all'assicurazione di Legge contro gli Infortuni – I.N.A.I.L. (RCO)

La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- a. ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e ss.mm.ii. e del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38 e ss.mm.ii., per gli infortuni, escluse le malattie professionali, sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti nonché da lavoratori parasubordinati, così come definiti dall'art. 5 del citato D.Lgs. 38/2000, addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione. La Società quindi si obbliga a rifondere al Contraente le somme richieste dall'I.N.A.I.L. a titolo di regresso, esclusivamente per quei soggetti residuali non rientranti nella "Gestione per conto dello Stato", nonché gli importi richiesti a titolo di maggior danno patrimoniale dall'infortunato e/o aventi diritto, per evento di morte o per capitalizzazione di postumi invalidanti;
- b. ai sensi del Codice civile a titolo di risarcimento di danni (danno non patrimoniale compreso) eventualmente non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30.06.1965 n. 1124 e ss.mm.ii. e D.Lgs. del 23.02.2000 n. 38 e successive modificazioni, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto a. per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente, calcolata in base alla tabella delle menomazioni di cui all'art. 13 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 38/2000, esclusivamente per quei soggetti residuali non rientranti nella "Gestione per conto dello Stato".

L'assicurazione si estende anche a coloro quali studenti, ospiti convenzionati od autorizzati, ecc. che prestano servizio presso l'Assicurato per addestramento, supporto docenze, servizio di tutoraggio, corsi di istruzione professionale, studi, prove ed altro e che vengono assicurati contro gli infortuni sul lavoro a norma di legge.

L'assicurazione è parimenti estesa ai tirocinanti di cui alla Legge n. 196/97 e ss.mm.ii.



Le garanzie di cui ai precedenti punti A) e B) sono inoltre operanti:

- per la RC derivante all'Assicurato per fatti connessi alla normativa di cui al D.Lgs. n. 81 del 09 aprile 2008 e successive modifiche e/o integrazioni;
- per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 giugno 1984 n. 222 e successive modifiche e integrazioni;
- per la RC derivante all'Assicurato per fatti connessi alla normativa di cui al D.Lgs. 196/2003, al Regolamento UE 2016/679 e successive modifiche e/o integrazioni;

Art. 2.2 - Estensione della garanzia alle malattie professionali

L'assicurazione della responsabilità civile è estesa al rischio delle malattie professionali di cui al DPR 30.6.1965 n. 1124 come modificato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 179/1988, purché venga riconosciuta la causa di lavoro da parte della magistratura.

L'estensione si intende operativa a condizione che la malattia si manifesti per la prima volta in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e sia conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi durante il periodo di efficacia temporale della stessa. La presente estensione vale anche per le malattie che si manifestano non oltre 24 mesi dalla data di cessazione del contratto.

Il massimale di garanzia indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

- a) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;
- b) per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione.

La garanzia non vale:

1. per i prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
2. per le malattie professionali conseguenti:
 - a. alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali del Contraente;
 - b. alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali del Contraente.

La presente esclusione 2) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possano ragionevolmente ritenersi idonei in rapporto alle circostanze;

3. per l'asbestosi e la silicosi;

La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato dei laboratori, strutture ed uffici del Contraente, ispezioni per le quali il Contraente stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

L'assicurazione vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS, ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 giugno 1984, n. 222, o da enti similari.

Art. 2.3 - Novero dei terzi

Si prende atto fra le parti che:



- a) quando l'Assicurato è una persona fisica non sono considerati terzi esclusivamente il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato stesso;
- b) quando l'Assicurato è il Contraente, non sono considerati terzi esclusivamente i Prestatori di lavoro da lui dipendenti, se assicurati ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modifiche, integrazioni, interpretazioni quando opera la garanzia R.C.O. di cui all'art. 2.1 punto B.

Poiché il Contraente usufruisce della prestazione INAIL solo per l'attività di determinazione ed erogazione dell'indennità (detta: "Gestione per conto dello Stato"), sono considerati a tutti gli effetti "terzi" gli studenti (come definiti in polizza) e i prestatori di lavoro:

- 1) qualora subiscano il danno mentre non sono in servizio;
- 2) per danni arrecati a cose di proprietà dei prestatori di lavoro stessi.

A titolo di maggior precisazione, si prende atto fra le parti che sono considerati terzi anche tutti coloro che non rientrano nel novero dei Prestatori di lavoro come sopra definiti (compresi gli amministratori), anche nel caso di partecipazione alle attività del Contraente stesso, a qualsiasi titolo intraprese, nonché per la presenza, a qualsiasi titolo e/o scopo, nell'ambito delle suddette attività.

Art. 2.4 – Danno permanente da lesioni all'integrità psico-fisica – c.d.

La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente di quanti questa sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- a titolo di risarcimento di danni cagionati ai prestatori di lavoro per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un'invaldità permanente non coperta, in tutto o in parte, dalla "gestione per conto" erogata dall'INAIL.

L'assicurazione si estende anche a coloro (studenti, borsisti, ospiti convenzionati o autorizzati, ecc.) che operano presso il Contraente per addestramento, corsi di istruzione professionale, studi, prove e altro per i quali è prevista l'assicurazione infortuni sul lavoro.

I Prestatori di lavoro e gli Studenti inviati all'estero saranno considerati terzi qualora la loro copertura non venga riconosciuta nella gestione per conto tenuta dall'INAIL. La Società si impegna a tacitare civilmente la controparte indipendentemente dalla perseguibilità d'ufficio del reato commesso dal Contraente o da persona della quale questa debba rispondere ai sensi di legge e indipendentemente dall'accertamento giudiziale. A questo riguardo si conviene che ogni decisione in merito sarà di volta in volta concordata tra il Contraente e la Società, tenendo conto degli interessi del Contraente e delle persone delle quali la stessa debba rispondere ai sensi di legge.

Art. 2.5 – Responsabilità civile personale

- a) L'assicurazione di cui alla presente polizza è estesa, entro i massimali pattuiti per la RCT, anche alla responsabilità civile personale dei Dirigenti, in forza del loro contratto di lavoro, per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso il Contraente stesso, nello svolgimento delle loro funzioni istituzionali previste, limitatamente a fatti ed omissioni commessi senza dolo o colpa grave;
- b) è inoltre compresa la R.C. personale degli Studenti, con rinuncia al diritto di rivalsa e surrogazione da parte della Società anche nei casi in cui il danno sia dovuto a colpa grave, per i danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione alle attività istituzionali ovunque svolte, per conto o



con l'autorizzazione dell'Università stessa, presso altre Università o Enti o Aziende ed anche fuori dalle mura delle stesse, in qualsiasi paese del mondo: attività didattiche, attività formative, attività di ricerca anche di laboratorio, attività di collaborazione, attività di tutorato, lavoro sperimentale o pratico, periodi di stage, visite di istruzione, tirocini curriculari, tirocini extracurriculari: estivi, formativi e di orientamento, tirocini obbligatori per l'ammissione all'Esame di Stato o all'iscrizione ad Albi o Ordini professionali, et similia alla cui progettazione e realizzazione l'Università abbia concorso e che siano dalla stessa formalmente riconosciute.

Art. 2.6 - Rinuncia alla rivalsa

Salvo il caso in cui il danno sia dovuto a dolo, la Società rinuncerà al diritto di rivalsa nei confronti di:

- amministratori, collaboratori e dipendenti del Contraente;
- persone delle quali il Contraente si avvale nello svolgimento della propria attività;
- persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge;
- chiunque altro l'Assicurato abbia inteso salvaguardare con la stipula di particolari accordi scritti;
- Società controllanti, controllate e collegate, con rapporti di collaborazione istituzionali, nonché proprie Fondazioni;
- Enti ed associazioni non aventi scopo di lucro.

Resta in ogni caso impregiudicato il diritto di rivalsa spettante all'Ente per legge.

Art. 2.7 - Condizioni particolari

A puro titolo esemplificativo e senza che ciò possa comportare limitazioni di sorta alle garanzie assicurative prestate con il contratto di polizza si precisa che l'assicurazione vale anche per i seguenti rischi:

- 1) RC che possa ricadere sul Contraente per lesioni a persone nei casi di aggressione a scopo di rapina verificatisi nei locali, nonché per atti violenti connessi a manifestazioni di natura sindacale e/o sociale;
- 2) RC derivante al Contraente ai sensi dell'art. 2049 del Codice civile per danni provocati da altri soggetti della cui opera il Contraente si avvalga pur non essendo in rapporto di dipendenza, siano essi appaltatori e/o subappaltatori di lavori pubblici e/o di forniture e/o servizi, professionisti, ecc. Resta fermo il diritto di rivalsa della Società nei confronti dei medesimi per le somme pagate a titolo di risarcimento del danno;
- 3) RC derivante al Contraente ai sensi dell'art. 2049 del Codice civile per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti in relazione alla guida di veicoli purché i medesimi siano non di proprietà od in usufrutto del Contraente od allo stesso intestati al PRA ovvero a lui locati, e di biciclette e velocipedi a pedali senza motore (anche di proprietà del Contraente). La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate. La Società rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del conducente e del proprietario;
- 4) RC derivante da o risultante verso le cose in consegna e custodia al Contraente a qualunque titolo, ivi compresi i danni derivanti da furto, sottrazione, smarrimento, sparizione delle cose medesime anche compiute con l'uso di impalcature e ponteggi eretti per conto dell'Assicurato;
- 5) RC derivante al Contraente dal conferimento di rifiuti speciali, infetti, tossici o nocivi. La garanzia è operante in conseguenza di un evento verificatosi durante il prelievo e/o trasporto e/o lo smaltimento di detti rifiuti, che abbiano provocato a terzi lesioni corporali e/o inquinamento dell'ambiente a condizione che il conferimento dei rifiuti sia stato affidato ad imprese regolarmente autorizzate ai sensi delle disposizioni di legge vigenti;



- 6) RC per danni derivanti, direttamente o indirettamente, da produzione, trattamento, sottoposizione a test, detenzione di ogni tipo di materiale o sostanza di origine umana (come ad esempio tessuti, cellule, organi, sangue, urina, secrezioni varie, ecc.), nonché di ogni prodotto biosintetico o di ogni prodotto derivato da tali materiali o sostanze;
- 7) RC per danni derivanti da mancato inizio, interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizio, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza;
- 8) RC per danni derivanti dalla somministrazione, distribuzione, utilizzazione, di prodotti chimici, medicinali, farmaceutici, parafarmaceutici, autorizzata dagli organi competenti e nel rispetto della normativa vigente direttamente o tramite enti o persone convenzionate, ferma l'azione di rivalsa spettante alla Società nei confronti dei terzi responsabili;
- 9) RC per i danni derivanti dall'esistenza e dall'esercizio di laboratori chimici, di sperimentazione, di ricerca e di analisi, compreso il rischio conseguente alla elaborazione di esiti e referti e comunque la RC per danni conseguenti ad errori durante la redazione, consegna, smarrimento, conservazione degli atti e/o documenti inerenti all'attività;
- 10) RC derivante dall'esistenza ed uso da parte del personale di qualsiasi apparecchiatura ad uso tecnico, sperimentale, medicale ed elettromedicale, diagnostico, terapeutico, anche se di proprietà di terzi. Inoltre, la garanzia comprende anche alla RC derivante al Contraente dall'impiego a scopi terapeutici, diagnostici e di ricerca di apparecchi a raggi x (compresi quelli emessi da linee di luce di sincrotrone) e di altre apparecchiature;
- 11) RC per i danni derivanti dalla detenzione e dall'uso di fonti radioattive relativamente alle attività svolte;
- 12) RC derivante dalla proprietà delle apparecchiature concesse in comodato od uso a terzi e la RC per danni provocati da apparecchiature che il Contraente ha in comodato d'uso o comunque in uso;
- 13) RC derivante al Contraente dall'esistenza e uso di apparecchiature di Terzi dislocate presso i locali dello stesso ed utilizzati dall'utenza (fotocopiatrici, distributori di bevande, ecc.);
- 14) RC derivante dall'esistenza, proprietà, esercizio, uso e gestione di alloggi, mense, bar e/o spacci all'interno delle strutture del Contraente, compreso il rischio degli alimenti smerciati; nel caso la gestione sia affidata a terzi l'assicurazione opera per il rischio della committenza o concessione;
- 15) RC derivante dalla somministrazione di prodotti alimentari, bevande e simili anche tramite distributori automatici;
- 16) RC derivante al Contraente dall'esistenza di cartelli, totem, striscioni ed insegne pubblicitarie, officine meccaniche, falegnamerie, impianti di autolavaggio, centrali termiche, cabine elettriche e di trasformazione con le relative condutture, centrali di compressione, depositi di carburante e colonnine di distribuzione, depositi di ossigeno e di gas in genere, impianti di saldatura autogena e ossiacetilenica e relativi depositi, nonché altre simili attività (orticoltura, giardinaggio, ecc.) ed attrezzature usate per uso esclusivo e necessario del Contraente;
- 17) RC derivante dalla proprietà e/o dalla conduzione di fabbricati comunque dislocati, loro pertinenze e dipendenze (compresa ordinaria e straordinaria manutenzione, inclusi lavori di ristrutturazione, riadattamento, ampliamento, sopraelevazione, demolizione, edificazione a nuovo, anche in qualità di committente), terreni ed aree in genere, (compresi impianti sportivi, convitti, arenili, parchi, giardini con piante anche di alto fusto e recinzioni, strade private e parcheggi) a qualunque uso destinati anche se non utilizzati per l'esercizio delle attività assicurate e dei relativi impianti (ascensori, montacarichi, scale mobili, elevatori, forni inceneritori, cancelli elettrici/sbarre elettriche, ecc.). Per fabbricati si intendono sia quelli in proprietà che quelli demaniali o in conduzione e/o concessione e/o locazione e/o comodato, comunque e a qualsiasi altro titolo detenuti, come risulta da catasto, da atti notarili, da atti deliberativi



o da qualsiasi atto ufficiale, adibiti agli usi stabiliti dal Contraente e inoltre il patrimonio immobiliare di proprietà o comproprietà del Contraente, anche se in uso o in possesso di terzi. La garanzia si intende operante indipendentemente dallo stato di conservazione o di stabilità degli immobili oggetto della copertura;

- 18) RC derivante per danni cagionati durante i lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione o pulizia di locali, macchinari o impianti, nonché i lavori di giardinaggio e/o potatura, comprese operazioni di derattizzazione e/o disinfestazione anche con uso di prodotti tossici e nocivi. Nel caso in cui i lavori siano appaltati a terzi la garanzia si estende alla responsabilità derivante al Contraente dalla direzione dei lavori o dal rapporto di committenza, anche in relazione ai danni rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- 19) danni derivanti dall'esecuzione di lavori di installazione e/o manutenzione di impianti anche all'esterno;
- 20) sono considerati terzi, nel limite del massimale previsto per l'RCO, anche per gli infortuni subiti in occasione di lavoro, gli appaltatori, i subappaltatori ed i loro dipendenti, sempre che dall'evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 del Codice Penale;
- 21) RC derivante dalla partecipazione, promozione e/o organizzazione di convegni, concerti, spettacoli, seminari, convegni di studi, tavole rotonde, congressi, mostre, fiere e simili (compreso il rischio derivante dall'allestimento e dallo smontaggio degli stand), attività promozionali, culturali o assistenziali di qualunque tipo, anche nella qualità di concedente strutture e/o spazi nelle quali terzi siano organizzatori, concorsi, discussioni di diploma di laurea e simili, seminari, convegni di studi, tavole rotonde, mostre, manifestazioni, ecc. ovunque organizzati, l'assicurazione comprende la responsabilità civile per i danni derivanti dalla conduzione dei locali e/o spazi presi in uso a qualsiasi titolo compresi quelli cagionati ai locali e/o spazi stessi; la garanzia comprende la RC dell'Università per danni da furto degli oggetti – di proprietà di terzi – esposti in occasione di mostre, fiere e simili, concorsi, convegni di studi, tavole rotonde, mostre, manifestazioni, ecc. ovunque organizzate e/o curate dal Contraente, anche in locali e/o spazi di terzi;
- 22) RC derivante dalla partecipazione, promozione e/o organizzazione di attività sportive, sociali e ricreative, direttamente gestite e gestite da terzi, fatto salvo, in quest'ultimo caso, il diritto di rivalsa nei confronti del terzo che risulti responsabile;
- 23) danni a veicoli sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, ferma restando l'esclusione dei danni alle cose trasportate sui mezzi stessi;
- 24) RC per i danni (escluso il furto) ai veicoli dei prestatori di lavoro e/o di terzi stazionanti in tutte le aree di pertinenza delle strutture occupate dal Contraente e/o nelle quali si svolge l'attività;
- 25) RC per danni a cose di terzi trovantesi nell'ambito di esecuzione dei lavori;
- 26) danni derivanti dalla proprietà e/o uso dei carrelli e/o macchine operatrici compresa la circolazione su aree non soggette alla disciplina del D.Lgs. n. 209 del 07/09/2005 e successive modifiche;
- 27) proprietà ed uso di cani da guardia e servizio di vigilanza con guardie armate e non, compreso l'eccesso colposo di legittima difesa;
- 28) danni a condutture aeree e sotterranee nonché ad impianti in genere;
- 29) danni alle cose dovuti in conseguenza di assestamento, cedimento e/o franamento del terreno a condizione che tali danni non derivino da lavori che implicino sotto murature o altre tecniche sostitutive;
- 30) danni derivanti da RC incrociata tra prestatori di lavoro e/o studenti e/o ospiti;
- 31) RC derivante da detenzione e/o custodia di animali per ragioni attinenti alle attività istituzionali del Contraente, compresa attività di "stabulazione";
- 32) rigurgito di fogne e allagamenti: la responsabilità dell'Assicurato per i danni da rigurgito di fogne e/o



spargimento di acqua conseguenti o meno a rottura di tubazioni e condutture.

Art. 2.8 - Esclusioni

L'assicurazione R.C.T. non comprende:

- a) i danni da furto, salvo quanto previsto dall'Art. 2.7 - *Condizioni particolari*;
- b) i rischi soggetti all'assicurazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. n. 209 del 07/09/2005 e successive modifiche, integrazioni e regolamenti di esecuzione;
- c) i danni derivanti dall'impiego di aeromobili;
- d) i danni alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate, salvo quanto previsto dall'Art. 2.7 - *Condizioni particolari*;
- e) conseguenti ad inquinamento dell'aria dell'acqua o del suolo od interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazione od impoverimento di falde acquifere di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, salvo quanto previsto dall'Art. 2.7 - *Condizioni particolari*.

Sono tuttavia compresi i danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento dell'ambiente unicamente se causato da fatto improvviso ed accidentale e derivante dall'attività descritta in polizza, anche se i predetti danni derivino da cose trasportate su automezzi del Contraente.

Per "danni da inquinamento dell'ambiente" si intendono quei danni che si determinano in conseguenza della contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, da qualsiasi causa accidentale e/o agente originati, da parte di sostanze di qualunque natura (comprese onde elettromagnetiche) emessi, scaricati, dispersi, depositi o comunque fuoriuscite.

L'assicurazione R.C.T./R.C.O. non comprende:

- f) i danni da detenzione o impiego di esplosivi;
- g) i danni verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.), salvo quanto previsto dall' Art. 2.7 - *Condizioni particolari*;
- h) sinistri derivanti dalla presenza, uso, esposizione e/o contatto con l'asbesto o amianto e/o qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'asbesto o l'amianto;
- i) sinistri derivanti da campi elettromagnetici;
- j) direttamente o indirettamente derivanti da o conseguenti a guerra, invasione, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare e Terrorismo;
- k) gestione di cliniche universitarie e/o strutture sanitarie in genere.
- l) i danni conseguenti, direttamente o indirettamente, ad azioni riprovevoli o chiaramente ostili esercitate anche attraverso comportamenti aggressivi e vessatori, sia verso Terzi e che verso i dipendenti, quali, a titolo esemplificativo, ogni tipo di discriminazione e molestia, tipo quelle sessuali, razziali, etniche, religiose, ambientali, anche rivolte a disabili, (inclusa la realizzazione di vessazioni in ambito lavorativo), maltrattamenti, grave mancanza di considerazione o inflizione di sofferenze psichiche;
- m) derivanti da virus informatici, da perdita, alterazione, o distruzione di dati, programmi codificati o software e/o mancata disponibilità dei dati o malfunzionamento di hardware, software e circuiti



integrati, se causati da Cyber Crime/Hackeraggio.

Art. 2.9 – Esclusione Cyber

- 1) Il contratto di polizza esclude qualsiasi perdita, danno, responsabilità, reclamo, costo, spesa, multa, sanzione, costo di mitigazione o qualsiasi altro importo direttamente causato, derivante o risultante da:
 - a. un **Attacco Cyber**;
 - b. indisponibilità parziale o totale o guasto di qualsiasi **Sistema Informatico**; a condizione che il **Sistema Informatico** sia di proprietà o controllato dall'Assicurato o da qualsiasi altra parte che agisca per conto dell'Assicurato; o la ricezione o la trasmissione di malware, codici dannosi o simili da parte dell'Assicurato o di qualsiasi altra parte che agisca per conto dell'Assicurato;
 - c. qualsiasi guasto o interruzione del servizio fornito: all'Assicurato o qualsiasi altra parte che agisca per conto dell'Assicurato da un fornitore di servizi Internet, un fornitore di telecomunicazioni o un fornitore di servizi cloud, ad eccezione dell'hosting di hardware e software di proprietà dell'assicurato;
 - d. qualsiasi fornitore di servizi, limitatamente al caso in cui tale mancanza di interruzione del servizio abbia un impatto su un **Sistema Informatico** posseduto o controllato dall'Assicurato o da qualsiasi altra parte che agisca per conto dell'Assicurato.
- 2) Qualunque copertura per i costi di ricostituzione o recupero di documenti persi, inaccessibili o danneggiati in possesso o controllo dell'Assicurato o di qualsiasi altra parte che agisca per conto dell'Assicurato in questo contratto, non si applicherà in caso di perdita, inaccessibilità o danneggiamento di **Dati** se conseguenza diretta o indiretta di un **Attacco Cyber**.

Ai fini del presente articolo si applicano le seguenti definizioni:

Per **Sistema informatico** si intende qualsiasi computer, hardware, software, sistema di comunicazione, dispositivo elettronico (inclusi, ma non limitati a, smartphone, laptop, tablet, dispositivo indossabile), server, cloud o microcontroller compreso qualsiasi sistema simile o qualsiasi configurazione dei suddetti e compreso qualsiasi input, output, dispositivo di archiviazione dati, apparecchiatura di rete o struttura di backup associati.

Per **Attacco Cyber** si intende un atto non autorizzato, dannoso o criminale o una serie di atti non autorizzati, dannosi o criminali correlati, indipendentemente dal tempo e dal luogo, o dalla loro minaccia o presunta minaccia, che comportino l'accesso, l'elaborazione, l'utilizzo o il funzionamento di qualsiasi **Sistema Informatico**.

Per **Dati** si intendono informazioni, fatti, concetti, codici o qualsiasi altro tipo di informazioni che vengono registrati o trasmessi in una forma che consenta l'utilizzo, l'accesso, l'elaborazione, la trasmissione o l'archiviazione da un sistema informatico.

Art. 2.10 – Estensione territoriale

La validità dell'assicurazione è estesa al mondo intero.

Art. 2.11 – Massimali

I massimali sono da intendersi come segue:

- **RCT:** unico per sinistro e per anno;



- **RCO:** euro 20.000.000,00 per sinistro, con il limite di euro 2.000.000,00 per persona.

Art. 2.12 - Franchigie, scoperti e limiti di risarcimento (Prospetto di offerta)

Si conviene di applicare le seguenti franchigie e/o limiti di risarcimento:

a. Nessuna franchigia
b. per danni ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, franchigia € 200,00 con il massimo risarcimento di euro 100.000,00 per sinistro e per anno;
c. per danni ai veicoli dei prestatori di lavoro e/o di terzi (escluso il furto) stazionanti in tutte le aree di pertinenza delle strutture occupate dal Contraente e/o nelle quali si svolge l'attività, franchigia assoluta di euro 250,00 per ogni veicolo danneggiato con il massimo risarcimento annuo di euro 250.000,00;
d. per danni alle condutture ed agli impianti sotterranei, nessuna franchigia assoluta, con il massimo risarcimento di euro 1.500.000,00 per sinistro;
e. per danni alle cose e/o opere dovuti a cedimento o franamento del terreno, come sopra definiti: nessuna franchigia; massimo risarcimento € 1.000.000,00 per anno e sinistro;
f. per danni da inquinamento provocati da un fatto accidentale, nessuna franchigia; massimo risarcimento di euro 1.000.000,00 per anno e per sinistro;
g. per danni a cose trovatesi nell'ambito di esecuzione lavori, franchigia euro 1.000,00 con il massimo risarcimento dei massimali di polizza;
h. per danni a terzi derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose del Contraente o comunque detenute dallo stesso, nessuna franchigia con massimo risarcimento euro 1.000.000,00 per sinistro;
i. per danni a cose in consegna o custodia, franchigia euro 500,00 per sinistro con massimo risarcimento euro 1.500.000,00;
j. per danni derivanti da furto, sottrazione, smarrimento, di cose consegnate (ex art. 1783 -1786 c.c.), nessuna franchigia con il massimo risarcimento di euro 500.000,00. Sono comunque esclusi denaro, valori bollati, titoli di credito, valori, oggetti preziosi, veicoli e loro contenuto;
k. per danni derivanti da mancato inizio, interruzione o sospensione, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, nessuna franchigia con il massimo risarcimento euro 1.000.000,00 per sinistro;
l. per danni derivanti da produzione, trattamento, sottoposizione a test, detenzione di ogni tipo di materiale o sostanza di origine umana (garanzia Art. 2.6. punto 6) con il massimo risarcimento di euro 1.500.000,00 per sinistro;
m. danni da rigurgito e allagamenti, nessuna franchigia con massimo risarcimento per sinistro /per anno € 1.500.000,00;
n. Privacy, nessuna franchigia con massimo risarcimento per sinistro per anno € 200.000,00.

La Società provvederà alla integrale liquidazione del danno al terzo danneggiato recuperando le franchigie e gli eventuali scoperti alla fine di ogni periodo assicurativo con apposita richiesta cumulativa indirizzata al Contraente, contenente i seguenti dati: data del sinistro, nominativo della controparte, importo liquidato, data del pagamento, importo da recuperare. Il Contraente si impegna a provvedere al pagamento di quanto dovuto a titolo di rimborso entro 60 giorni dalla relativa richiesta, in un'unica soluzione.



**Art. 3 - Norme che regolano la gestione sinistri****Art. 3.1 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro**

A parziale deroga dell'art. 1913 del Codice civile, in caso di sinistro, il Contraente/Assicurato deve darne comunicazione scritta alla Società, per il tramite del Broker, entro 60 (sessanta) giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di risarcimento ovvero dalla notizia di apertura di un procedimento penale.

Il Contraente è tenuto a denunciare alla Società eventuali sinistri rientranti nella garanzia "Responsabilità civile verso prestatori di lavoro" di cui all'Art. 2.1 - *Oggetto dell'assicurazione* lett. B) solo ed esclusivamente:

- a) in caso di infortunio per il quale ha luogo inchiesta giudiziaria a norma di legge;
- b) in caso di richiesta di risarcimento o azione legale da parte dei prestatori di lavoro o loro aventi diritto, nonché da parte dell'INAIL in caso di surroga ai sensi del D.P.R. 30/06/1965 n. 1124 e successive modificazioni.

Art. 3.2 - Gestione delle vertenze di danno e spese legali

La Società assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, anche con riferimento ai procedimenti di cui all'art. 696 e 696 bis del codice di procedura civile, se e in quanto applicabili ai sensi della normativa vigente, e quelli di cui al D.lgs. 04/03/2010 n. 28, a nome del Contraente, designando di intesa con lo stesso, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti al Contraente stesso, e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i. Viene riservata al Contraente la facoltà di gestione della vertenza attraverso l'Avvocatura dello Stato o l'Ufficio Legale di Ateneo. L'eventuale transazione non potrà comunque avvenire senza il consenso scritto della Società assicuratrice.

Qualora la tacitazione del/i danneggiato/i intervenga durante l'istruttoria, l'assistenza legale verrà ugualmente fornita qualora il Pubblico Ministero abbia già, in quel momento, deciso e/o richiesto il rinvio a giudizio dell'Assicurato.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite di un importo pari al quarto del massimale prestato dal presente contratto per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Società e il Contraente in proporzione al rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende.



Disposizione finale

Il presente capitolato, sottoscritto dalla Società aggiudicataria in sede di presentazione dell'offerta, dopo l'aggiudicazione assumerà, ai sensi del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., a tutti gli effetti la validità di contratto anche per quanto riguarda le norme contenute, gli importi, le scadenze, la decorrenza della garanzia assicurativa.

Si conviene fra le parti che contrattualmente si intendono operanti solo le norme dattiloscritte presenti nel capitolato, che annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni richiamate e riportate sulla modulistica utilizzata dalla Società. Saranno ammesse solo le modifiche espressamente indicate in sede di offerta.

La firma apposta dal Contraente su tale modulistica vale solo quale presa d'atto della durata contrattuale, del numero assegnato al contratto, del conteggio del premio e del trattamento dei dati personali.

La Società aggiudicataria inserirà l'eventuale riparto delle Coassicuratrici che sarà allegato al Capitolato all'atto della firma del Contraente.

Consenso al trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal Regolamento UE n. 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, dal D.Lgs. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs. 101/2018, dal decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021 e dai relativi atti di attuazione si precisa che i dati forniti alla Stazione Appaltante in relazione all'affidamento del servizio oggetto dell'appalto saranno utilizzati esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della procedura di gara ed alla stipula del contratto nel rispetto di condizioni e modalità previste dalla legislazione vigente in materia.

L'informativa sul trattamento dati per la categoria di interessato Cliente/Fornitore è pubblicata sul sito https://www.unica.it/unica/it/utility_privacy.page.

Il Contraente, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., autorizza al trattamento dei dati personali, disgiuntamente, la Società ed il Broker. I dati verranno trattati senza finalità eccedente l'oggetto del presente contratto e nel rispetto della riservatezza e segretezza delle persone fisiche e giuridiche sia da parte della Compagnia sia da parte del Broker.

Dichiarazioni del Contraente

Il Contraente dichiara:

- che al momento dell'emissione di questo contratto non sono in vigore altre coperture assicurative per i medesimi rischi garantiti dalla presente Polizza, ad eccezione di eventuali coperture assicurative cumulative offerte da associazioni, enti, società';
- che non vi sono stati annullamenti o disdette di coperture assicurative aventi per oggetto i medesimi rischi garantiti dalla presente Polizza;
- che nel triennio precedente l'emissione di questo contratto non si sono verificati sinistri causati da eventi in relazione ai rischi previsti dalla presente Polizza;

Il Contraente dichiara inoltre di non aver subito richieste di natura estorsiva, minacce a tal fine ovvero danni per finalità di ritorsione conseguente al rifiuto delle richieste.

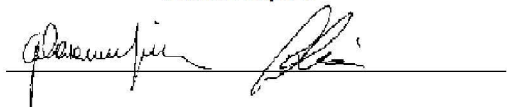
Sottoscrizioni

Il sottoscritto Contraente dichiara:

- di aver ricevuto prima della sottoscrizione del presente contratto:
 - il set informativo costituito da DIP Danni, DIP aggiuntivo Danni e Condizioni di assicurazione comprensive del glossario o, nei casi previsti dall' art. 27 del Regolamento IVASS 41/2018 e successive modificazioni e/o integrazioni, le Condizioni di assicurazione;
 - copia del documento "Modulo Unico Precontrattuale per i prodotti assicurativi" conforme all'allegato 3 del Regolamento IVASS n. 40/2018 e successive modifiche e/o integrazioni;
- in caso di Assicurati diversi dal Contraente di impegnarsi a consegnare a ciascuno di essi la documentazione precontrattuale prevista ai sensi di legge e di fornire le informazioni previste dal GDPR (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati 279/2016) in ordine al trattamento dei dati personali, esonerando così l'Intermediario ed Allianz S.p.A. da ogni conseguenza pregiudizievole derivante dalla mancata ottemperanza a tali obblighi;
- fatta eccezione per il caso in cui le Condizioni di assicurazione prevedano la non applicabilità dell'aggravamento di rischio e l'esonero per il Contraente dall'obbligo di cui all'articolo 1898 del codice civile, di essere consapevole che in caso di aggravamento del rischio deve darne comunicazione scritta all'Impresa e che gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall'Impresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione della copertura assicurativa, ai sensi dell'articolo 1898 del codice civile;
- di essere consapevole che, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892, 1893 e 1894 del codice civile, le informazioni ed i dati forniti sono essenziali per la validità e l'efficacia del presente contratto e che l'Impresa presta il suo consenso all'assicurazione e determina il premio anche in base ad essi. Il Contraente dichiara inoltre che il presente contratto non contiene cancellature o rettifiche;
- di essere consapevole che ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892, 1893 e 1894 del codice civile, le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscano sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita, totale o parziale, del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione. E' fatto salvo il diritto all'oblio oncologico.

Sottoscritto il _____, in _____

Allianz S.p.A.



Firma del Contraente/Delegato



Il sottoscritto Contraente dichiara inoltre:

- di approvare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, le seguenti disposizioni delle Condizioni di assicurazione:

Firma del Contraente/Delegato



- di essere stato messo in condizione di assumere una decisione informata, avendo manifestato le proprie richieste ed esigenze assicurative così come riepilogate nel documento "Riepilogo delle RICHIESTE ED ESIGENZE ASSICURATIVE DEL CONTRAENTE O DELL'ASSICURATO" e avendo ricevuto dall'Intermediario le informazioni sul prodotto assicurativo.

Firma dell'Intermediario



Firma del Contraente/Delegato



